

COMUNE DI GIARDINI NAXOS CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINA SINDACALE N. 18 Del 20.03.2020

OGGETTO: Emergenza sanitaria COVID-19. D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Modifica della Determina Sindacale n. 15/2020 e disposizioni finalizzate a individuare i servizi comunali indifferibili da rendere in presenza dei dipendenti comunali e sul lavoro agile.

IL SINDACO

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 con il quale il Governo, in relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale, è intervenuto introducendo misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 1, le cui misure sono state estese a tutto il territorio con il successivo D.P.C.M. 9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto da ultimo il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e in particolare l'art. 1, comma 6, il quale testualmente recita "Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

Richiamato l'art. 1, comma 1, lett. e) del citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 che prevede che "si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r)";

Richiamata altresì la direttiva del Ministro per la P.A. n. 2 del 12 marzo 2020, "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", con la quale si rammenta che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento, ma non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici, sicché le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna, limitando la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle predette attività, adottando forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del proprio ruolo di coordinamento;

Dato atto che la suddetta direttiva ribadisce che, ferma restando la necessità di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, le amministrazioni, nell'esercizio dei propri poteri datoriali, adottano strumenti alternativi quali, a titolo di esempio, la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo, della banca ore o istituti analoghi, nonché delle ferie pregresse

nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

Richiamata la propria precedente determina n. 15 del 13 marzo u.s., con la quale, sulla base della direttiva prot. n. 5881 del 12 marzo u.s. del Segretario Generale e dei relativi riscontri di ciascun Responsabile di Settore, si definivano i servizi indifferibili da rendere in presenza fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020:

Considerato che:

- il sopravvenuto D.L. 17 marzo u.s., n. 18, in coerenza con la *ratio* di tutti i provvedimenti emergenziali, impone che l'attività delle pubbliche amministrazioni debba essere svolta in modo da non arrecare rischi alla salute dei dipendenti, stabilendo un **generalizzato divieto** di far svolgere ai dipendenti attività lavorativa in presenza;
- il comma 1 dell'art. 87 del suddetto D.L. prevede infatti che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non disponendo quindi una sospensione del servizio o del lavoro dei dipendenti pubblici, ma prevedendo che la prestazione del servizio sia resa in un luogo diverso dall'ufficio che, sebbene chiuso al pubblico, continua a operare;
- alla suddetta regola generale fanno eccezione soltanto due fattispecie:
 - a) le attività da rendere in presenza in ragione della gestione dell'emergenza;
 - b) le attività ritenute indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- ai sensi del suddetto art. 87 i Comuni limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- il lavoro agile prescinde dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione e in tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;
- qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), del richiamato art. 87, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

Ritenuto che:

- il legislatore, con le suddette previsioni normative, abbia voluto dare continuità alle misure già introdotte con il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- in relazione all'attuazione di quanto previsto dal quadro normativo sopra richiamato è
 necessario individuare le attività indifferibili da rendere in presenza, come presupposto
 necessario per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile, che incide
 temporaneamente sull'assetto funzionale del Comune, risultando pertanto atto di macroorganizzazione;

Richiamate altresì:

• la direttiva del Segretario Generale sul lavoro agile trasmessa via pec allo scrivente nonché ai Responsabili di Settore in data 19 marzo u.s.;

• la nota prot. n. 15628 del 20 marzo u.s. del Dipartimento Regionale Lavoro in merito alla gestione del personale ASU assegnato in utilizzo ai Comuni, con la quale si rammenta l'applicabilità delle disposizioni sul contenimento del COVID-19 anche al suddetto personale, sicché si invita l'Ente al "non utilizzo" dello stesso a fronte però del relativo impegno all'effettuazione del recupero delle ore non lavorate alla cessazione della situazione di emergenza;

Visti:

- il Decreto Legislativo 81/2008;
- il T.U.E.L.;
- l'O.A.EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana;
- lo Statuto Comunale

DETERMINA

fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino a una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione:

a) che, modificando la propria precedente determina n. 15 del 13 marzo u.s., le seguenti siano definite quali "*attività indifferibili da rendere in presenza*", ai sensi dell'art. 87 del D.L. 18/2020, in quanto strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e ai servizi da garantire:

Servizi di polizia locale/municipale (SPE/SPI)	Attività da assicurare con un nucleo di personale adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
	a. attività richiesta dall'autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori;
	b. attività di rilevazione relativa all'infortunistica stradale;
	c. attività di pronto intervento;
	d. attività della centrale operativa;
	e. vigilanza casa municipale.
Servizi di polizia amministrativa (SPI)	Attività di controllo da assicurare con un nucleo di personale adeguato finalizzate a garantire il corretto esercizio delle attività per le quali questo è possibile in base ai dd.P.C.M. e ordinanze relativi all'emergenza sanitaria in corso.
Servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica (SPI/SPE)	Attività relative all'emergenza Covid-19 e ad altre emergenze da presidiare con personale in reperibilità.
	Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti

o arredi pubblici, laddove sia valutato un
effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

b) che le seguenti attività istituzionali sono da considerarsi da rendersi in presenza soltanto alle condizioni indicate a fianco di ciascuna:

Servizi pubblici essenziali (SPE) e/o indispensabili (SPI)	Attività indifferibili da rendere in presenza
Servizi connessi agli organi istituzionali	Attività di supporto agli organi istituzionali, SOLTANTO quando questo renda necessaria la presenza presso gli uffici comunali o altre sedi istituzionali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto (es. videoconferenza).
Servizi di amministrazione generale (SPE/SPI)	Attività relative allo sviluppo dei procedimenti amministrativi (compresa la produzione di atti amministrativi) SOLTANTO:
	a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
	b) quando per tali procedimenti non sia possibile sospendere i termini in conseguenza della situazione di emergenza.
	Attività relative allo svolgimento di procedure di gara SOLTANTO:
	a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
	b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della situazione di emergenza.
	Attività relative alla gestione dei pagamenti SOLTANTO:
	a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
	b) quando per tali procedure non sia possibile prorogare i termini in conseguenza della

	situazione di emergenza.
	Attività relative alla riscossione dei tributi SOLTANTO:
	a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
	b) quando per tali procedure non siano stati prorogati <i>ex lege</i> i termini o non possibile prorogarli per l'Amministrazione in conseguenza della situazione di emergenza.
	Attività relative ad obblighi prescritti da norme incidenti sull'attività dell'Amministrazione (es. obblighi in materia di contabilità, trasparenza, obblighi verso autorità ecc.) SOLTANTO:
	a) quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto;
	b) quando per tali procedure non siano stati prorogati <i>ex lege</i> i termini o non siano prorogati dagli stessi soggetti riceventi in conseguenza della situazione di emergenza.
Servizi del personale (SPE)	Attività relative all'erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed alla compilazione e al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali ove coincidente con l'ultimo giorno di scadenza di legge, SOLTANTO quando questo renda necessario l'utilizzo di mezzi e dotazioni strumentali presso gli uffici comunali e non sia gestibile mediante attività informatizzate da remoto.
Servizi di anagrafe e di stato civile (SPE/SPI)	Attività di raccolta delle registrazioni di nascita e di morte (anche mediante reperibilità).
Servizio elettorale (SPE/SPI)	Attività prescritte in relazione alle scadenze di legge per assicurare il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali fino alla consegna dei plichi agli uffici competenti.
Servizio statistico (SPI)	Attività relative ad acquisizione obbligatoria di

	dati, SOLTANTO quando non possibile mediante forma di contatto in remoto con gli interessati.
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Lavori e opere (SPI)	Attività relative alla direzione dei lavori nei cantieri attivi per la realizzazione di opere/lavori indifferibili, SOLTANTO nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente dell'appaltatore.
	Attività di controllo e di vigilanza dei cantieri, limitatamente alla custodia e sorveglianza degli impianti, nonché alle misure di prevenzione per la tutela fisica dei cittadini, quando questo non sia realizzabile mediante strumenti gestibili da remoto (es. videocamere).
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale / Edilizia e urbanistica (SPI)	Attività di controllo sull'esecuzione di lavori in corso, SOLTANTO nella misura in cui non possano essere svolte mediante confronto in remoto (es. mediante videoconferenza) con il referente del soggetto esecutore dei lavori.
Servizi necroscopici e cimiteriali (SPE/SPI)	Servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme (ESTERNALIZZATO per il Comune di Giardini Naxos).
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile (SPI/SPE)	Fornitura di acqua, da garantire in caso di problemi anche con la reperibilità del personale.
Servizi di nettezza urbana (SPI/SPE)	Attività esternalizzata.
Servizi di viabilità (SPI)	Attività per gli interventi manutentivi e di rispristino urgente della rete stradale, esternalizzata.
Servizi di illuminazione pubblica (SPI/SPE)	Attività per gli interventi manutentivi e di rispristino urgente rete di illuminazione pubblica, esternalizzata.
Igiene e sanità pubblica (SPE)	Attività relative a emergenze sanitarie, comportanti interventi diretti di personale, per accertamenti, verifiche e attività specifiche.
Servizi Assistenziali (SPE)	Servizio di pronto intervento e di assistenza, anche domiciliare, per assicurare la tutela fisica, la confezione, la distribuzione e somministrazione del vitto a persone non autosufficienti e ai minori affidati alle apposite strutture a carattere residenziale

- c) che ciascun Responsabile di Settore valuti e individui eventuali ulteriori attività indifferibili da rendere in presenza in funzione di scadenze previste dalla legge e/o di sopravvenute necessità;
- d) che tutte le attività non ricomprese nei precedenti punti siano realizzate con modalità di lavoro agile (smart working), secondo le disposizioni di cui all'art. 87 del D.L. 18/2020, autorizzando prioritariamente allo svolgimento della propria prestazione lavorativa in modalità agile, con decorrenza dal 23 marzo p.v., il Segretario Generale e i Responsabili di Settore/titolari di posizione organizzativa;
- e) che il presente atto costituisca atto di organizzazione generale e deve essere assunto a riferimento dai Responsabili dei Settori/titolari di P.O. in relazione agli atti di organizzazione che ciascuno di essi dovrà adottare in relazione all'individuazione, nei servizi di propria competenza, delle risorse umane da utilizzare in smart working;
- f) che ciascun Responsabile proceda, pertanto, in relazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso, a promuovere prioritariamente la fruizione di ferie e congedo ordinario del personale assegnato e autorizzi l'eventuale svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative del personale dipendente in forma agile, fatta eccezione per le attività indifferibili da rendere in presenza, fermo restando che non occorre alcuna istanza dei dipendenti per essere autorizzati allo svolgimento del lavoro agile, essendo stato derogato l'istituto dell'accordo e, quindi, del consenso dei lavoratori;
- g) che il lavoro agile pertanto sia attivato in via ordinaria non sulla base di un accordo, da cui si prescinde, ma con atto datoriale per tutto il personale, fatta eccezione per chi è impegnato nei servizi di gestione dell'emergenza e in quelli da rendere necessariamente in presenza in quanto indifferibili;
- h) che i dipendenti pubblici che lavorano ordinariamente a casa utilizzino a tal fine "strumenti informatici nella (loro) disponibilità", fermo restando che, laddove tali dipendenti accedano tramite i suddetti dispositivi personali ai server e alle banche dati del Comune, si avvalgono dei contratti di connettività alla rete internet di cui dispongono per fini personali; in tal senso si invitano tutti i Responsabili di Settore ad acquisire una dichiarazione di disponibilità dei dipendenti a tale utilizzo, nonché una dichiarazione relativa alle protezioni antivirus dagli stessi installate, nonché agli accorgimenti messi in campo per garantire la sicurezza informatica del server e delle banche dati cui i dipendenti accedono, facendo loro sottoscrivere l'impegno al rispetto del decalogo predisposto da Agid;
- i) che il Responsabile del II Settore proceda a effettuare la comunicazione massiva relativa al personale in lavoro agile tramite l'applicativo messo a disposizione sul sito web <u>cliclavoro.gov.it</u>, oltre la comunicazione a scopo informativo al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- j) che, in ottemperanza alla nota prot. n. 15628 del 20 marzo u.s. del Dipartimento Regionale Lavoro in merito alla gestione del personale ASU assegnato in utilizzo ai Comuni, i Responsabili di Settore che utilizzano il suddetto personale procedano a comunicare alle unità interessate il mancato utilizzo delle stesse nel periodo dell'emergenza a fronte però del relativo impegno all'effettuazione del recupero delle ore non lavorate alla cessazione della situazione di emergenza;
- k) che il presente provvedimento potrà essere oggetto di modifiche a seguito del variare dello scenario epidemiologico da COVID-19;
- 1) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio comunale e di darne notizia ai Responsabili di Settore e ai dipendenti comunali.

IL SINDACO Prof. Pancrazio Lo Turco

Firmato digitalmente da

PANCRAZIO LO TURCO

CN = LO TURCO PANCRAZIO O = non presente C = IT